

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'approvazione del regolamento edilizio di Breganzona

(del 16 giugno 1959)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Municipio di Breganzona sottopone alla ratifica di questo Gran Consiglio il regolamento edilizio comunale, adottato dall'Assemblea (ora Consiglio) comunale il 1. settembre 1957 e pubblicato all'albo per la durata di 15 giorni senza provocare ricorsi.

Sul testo in esame sono formulate le seguenti osservazioni e proposte :

Art. 3 : il regolamento designa la « Commissione edilizia » indifferentemente anche sotto la denominazione di « Commissione costruzioni » : il titolo dell'art. 3 deve pertanto essere completato.

Art. 4 : è opportuna una riserva delle competenze del Dipartimento igiene (ora delle opere sociali) nei casi indicati dagli art. 101 della legge sanitaria 18 novembre 1954 e 5 del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, del 14 ottobre 1958.

Art. 7 : qui è opportuno richiamare al proprietario la facoltà concessa ai terzi di ricorrere contro la concessione della licenza edilizia.

Art. 11 e art. 45 : l'art. 41 legge edilizia 16 gennaio 1940 prevede che le contravvenzioni nella materia sono punite con una multa da Fr. 10,— a Fr. 1.000,—. Spetta al Municipio di apprezzare la portata della contravvenzione e quindi l'entità della multa che vuol essere applicata. La limitazione prevista negli art. 11 e 45 del regolamento, sia pure in riferimento a determinate contravvenzioni, è quindi in contrasto con la legge e deve essere stralciata.

Art. 12 : trova un complemento nell'art. 44 onde è consigliabile un richiamo a tale norma.

Art. 14 : la legge 14 gennaio 1900 sulla conservazione dei monumenti storici ed artistici ed il relativo regolamento 29 settembre 1909 sono abrogati. Devono essere richiamati la legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici ed il relativo regolamento di applicazione 7 gennaio 1947. Il decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio ed il relativo decreto di applicazione, cui è fatto riferimento nel cpv. 3, portano la data del 16 gennaio 1940, rispettivamente del 15 febbraio 1944.

Art. 20 lett. b) : richiama il « presente regolamento » e « quello » cantonale; questo secondo richiamo è oscuro, non esistendo un regolamento edilizio cantonale : è invece giusto un richiamo alle disposizioni legali e regolamentari cantonali nella materia.

Art. 37 : è opportuno un richiamo degli art. 151 e 152 della legge sanitaria (industrie e laboratori molesti) e degli art. 43 segg. del regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (protezione e depurazione delle acque).

Art. 44 : riferimento all'art. 12.

Art. 47 cpv. 2 : fa riferimento alle penalità previste dalla legge; occorre specificare che si tratta della legge edilizia.

Art. 50 : il testo previsto non dice molto; è consigliabile la ripresa del testo dell'art. 41 legge edilizia.

Visto l'art. 23 legge edilizia, vi proponiamo di ratificare nel senso dei considerando il regolamento edilizio del Comune di Breganzona adottando l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato :

Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

che approva il regolamento edilizio del Comune di Breganzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 16 giugno 1959 n. 838 del Consiglio di Stato;
richiamato l'art. 23 legge edilizia cantonale, del 15 gennaio 1940,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' ratificato il regolamento edilizio del Comune di Breganzona, ritenute le seguenti modifiche e completazioni :

art. 3 : il titolo viene così completato : Commissione edilizia « o costruzioni ».

art. 4 : viene aggiunta la seguente riserva :

« Sono riservate le competenze del Dipartimento igiene (ora opere sociali) nei casi indicati dagli art. 101 legge sanitaria 13 novembre 1954 e 5 del regolamento 14 ottobre 1958 sull'igiene del suolo e dell'abitato ».

art. 7 : il cpv. 1 viene completato come segue : « Si richiama inoltre la facoltà concessa a terzi di ricorrere contro la concessione della licenza ».

art. 11 : è stralciato il cpv. 4, ovvero la frase «Potrà inoltre...».

art. 12 : la nota-richiamo tra parentesi viene così modificata e completata : « (cfr. art. 103 legge sanitaria e art. 44 del presente regolamento) ».

art. 14 : viene così modificato :

cpv. 1 : « ... alle prescrizioni della legge 15 aprile 1946 per la protezione dei monumenti storici ed artistici e del relativo regolamento di applicazione 7 gennaio 1947 ».

cpv. 3 : viene pure modificato e completato come segue :

« Sono applicabili le norme del decreto legislativo 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e del relativo decreto di applicazione 15 febbraio 1944 ».

art. 20 lett. b) : le parole « ed a quello cantonale » sono sostituite con le parole « ed alle disposizioni legislative e regolamentari cantonali nella materia ».

art. 37 : viene aggiunto il seguente richiamo :

« Sono inoltre richiamati gli art. 151 e 152 legge sanitaria (industrie e laboratori molesti) e 48 segg. regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato (protezione e depurazione delle acque) ».

art. 44 : dopo la parola « delegato » è aggiunta la seguente nota-richiamo tra parentesi : « (cfr. art. 12 del presente regolamento) ».

art. 45 : è stralciato il cpv. 2, ovvero la frase « E' riservata... ».

art. 47 cpv. 2 : viene così completato : « ... previste dalla legge edilizia e del ».

art. 50 : viene modificato come segue :

« Le contravvenzioni al presente regolamento ed alla legge edilizia sono punite con una multa da Fr. 10,— a Fr. 1.000,—. La multa è applicata dal Municipio. Contro la decisione municipale è dato ricorso nel termine di 15 giorni al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente.

Oltre al proprietario sono passibili di multa anche il direttore dei lavori e i loro dipendenti per colpe loro imputabili.

E' riservata l'azione penale ».

Art. 2. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

